OSSERVAZIONI

SU

LA GIUSTIZIA

CONVENIENZA E POSSIBILITÀ

DELLA

Conversione delle Rendite Pubbliche

DI

TERENZIO SACCHI

Napoli

Dalla Tipografia dello Stabilimento dell'Ateneo

1836.

La pubblicazione di queste osservazioni è stata preceduta da' debiti permessi di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze e della Revisione.

Descends du haut des cieux, auguste verité;
Répands sur mes écrits ta force et ta clarté.

OCCASIONE DEL LAVORO.

Fra le monche ed incerte indicazioni, che talune leggemmo altre udimmo, delle discussioni che agitansi nella Francia, e de'progetti al nostro Real Governo presentati per la così detta conversione delle rendite pubbliche, fummo ancor noi tentati di formarci una opinione intorno alla possibilità di siffatta operazione. Il dubbio in cui restammo de'dati del nostro giudizio non ci lasciava riposare che la nostra opinione fosse ben fondata. Noi eravam nondimeno contenti di chiuderla nel nostro cuore, riserbandoci o la soddisfazione di vederla uniforme al risultamento di ben calcolate discussioni delle Autorità che n'erano incaricate, ovvero di rivocare, meglio illuminati, la nostra opinione. Ma la bella opportunità di essere instruiti di questo ramo di amministrazione pubblica che, comunque estraneo alla nostra carriera, non riputiamo meno interessante ci è arrivata, come a colui cui sopraggiugne un ospite sospirato, ma con tanto seguito, ch'egli per non abbandonare la casa propria è stretto a negare asilo a taluno della brigata: ci sono in-

sieme pervenuti nelle mani le « Osservazioni sulla conversione delle rendite pubbliche di Giuseppe Ceva Grimaldi », e 'l « Discorso del cav. Lodovico Bianchini: Se la conversione delle rendite del debito pubblico del Regno di Napoli sia utile e giusta. »

Con le prime osservazioni noi abbiam compiuto il nostro voto, nè più manchiamo de' dati da fermare, sia pur fallace, la nostra opinione sulla conversione delle rendite pubbliche. Noi, che con sincera riconoscenza, per la bontà di cui ci è largo, professiamo al distinto Personaggio (1) che n'è l'autore una divozione inviolabile, ci compiacevamo coll'universale della bell'opera, in cui non meno trovammo alla volta profondità di sapere, facilità di ragionamento, forbitezza e vaghezza di dire, in un campo che in verità mal si prestava a tanta coltura; ma leggemmo il generoso sublime e più vivo sentimento dell'animo suo, l'amore imperturbabile del nostro paese, al cui vero benessere egli è tutto consagrato, e l'acume onde ricerca, e 'l coraggio onde brava i prestigi di ciò che può tornare a male dello stesso diletto paese. Il bell'ingegno, le doti e la coltura dello spirito, la severità de' retti princìpi, non sono men chiari in lui di que' titoli che la modestia fa più splendidi alle sue Opere ed al suo Nome

Fummo pur compiaciuti, e ce ne congratuliamo seco lui, del discorso del cav. Bianchini, cui pur professiamo stima vera. Le notizie de' debiti dello Stato prima che fosse instituito il Gran Libro sono certamente il prodotto delle sue severe lucubrazioni sulla storia della nostra Finanza, come ciò che ci dice

(1) S. E. il Marchese di Pietracatella, Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta Generale del Regno.

delle rendite pubbliche mostra come egli ne conosca la presente situazione. Preziose son pure talune delle teoriche ch'egli adotta. Noi però, cui non cadde mai in pensiero il dubbio che il Governo potesse liberarsi dal suo debito, avendo i mezzi di estinguerlo, vedemmo a quella lettura turbarsi la calma di una opinione che avevamo quasi di coscienza: ma quel tenero sentimento, che un fuoco sagro alimenta, non ha permesso che vi rinunciassimo senza un giudizio positivo che ci convincesse del contrario; il quale giudizio ci è riescito più facile co'lumi dei lodati due lavori. Noi ci siam confermati nella nostra opinione che ci facciamo ad esporre: perocchè la discussione giova alla ricerca del vero; perocchè essendo semplice e leale la nostra opinione, non le si negherà un suffragio di compatimento non trovandola illuminata.

Seguiremo — la giustizia — la convenienza e la possibilità della conversione.

Parte Prima

GIUSTIZIA DELLA CONVERSIONE.

Per procedere con ordine fissiamo in termini positivi la disamina.

La giustizia della conversione vuol trarsi dal doppio diritto di cui dovrebbe il Governo far uso per menarla ad eseguimento: riduzione degl'interessi; rimborso de'capitali alla pari a'possessori de'titoli di annua rendita rilasciati a'suoi creditori. A noi piace di rivolgerne i termini: rimborso alla pari del capitale a'possessori della rendita; riduzione degl'interessi.

CAPITOLO PRIMO

Rimborso alla pari del capitale della rendita.

Il Governo, che nelle materie di ordine pubblico e di pubblica amministrazione esercita l'impero ed impone col precetto, nelle sue contrattazioni (ed è questo il miglior presidio del credito pubblico) si spoglia della sua eminente qualità, e discende per compierlo alla condizione dell'uomo privato. E se un potere eccezionale costituisce pel giudizio degli atti amministrativi quando divengono contenziosi; se talvolta l'esigenze dell'interesse pubblico comandano o l'espropriazione o alcuna servitù alla proprietà privata; nè il primo, nè le seconde inducono alcuna violazione alla giustizia delle contrattazioni. L'uno, non altrimenti che il potere ordinario, riposa sopra Leggi inviolabili che assicurano i diritti di ciascuna delle parti ed il modo di esercitarli; le altre sono sempre accompagnate dalla giusta indennizzazione calcolata sopra basi certe, che danno il giusto valore della proprietà occupata o danneggiata.

Ma se la giustizia impone anche a chi la comanda i suoi confini, cioè se il Governo nelle contrattazioni co' privati a questi si agguaglia, è proprio della giustizia universale che nelle contrattazioni stesse il Governo non venga privato di quei diritti che per sua concessione può esercitare, ed anche verso il Governo medesimo, l'uomo privato.

E se tutto questo è vero, come potrà negarsi al Real Governo, debitore della rendita costituita a favore de' suoi creditori, il diritto che ha ogni debitore di liberarsi da suoi debiti pagandone l'importare, cioè

di rimborsare a'possessori il capitale della rendita stessa?

E noi il negheremo, e'l negheremo ritenendo che gli art. 453, 1781, 1782, 1783 e 1784 delle LL. civili non sieno applicabili alle rendite pubbliche, perchè queste non hanno nè capitale nè interesse certo e determinato; — che le leggi nostre non indichino altro metodo di restituire il capitale di tal rendita, tranne il riscatto per mezzo della così detta cassa di ammortizzazione ed al prezzo corrente?

La disamina consta di due elementi: — Se possa il Real Governo rimborsare a'possessori di rendita il loro capitale, ovvero sia stretto all'unico mezzo di riscatto mediante le operazioni della cassa di ammortizzazione; — Se possa farlo alla pari, ovvero debba farvi luogo al prezzo corrente.

Art. 1.° — *Diritto di rimborsare il capitale delle rendite pubbliche.*

Ogni rendita perpetua è essenzialmente redimibile: lo è non solo quando non è dichiarato nella convenzione; ma lo è benanche a traverso della convenzione delle parti, la quale, ove intercedesse, sarebbe colpita di nullità. Imperocchè in omaggio alla libertà civile non può concedersi che taluno s'impegni ad essere perpetuamente debitore; ed il pagamento è un mezzo invariabile di estinguere ogni obbligazione civile, senza bisogno che una legge positiva lo comandi o lo permetta, o la convenzione lo stabilisca. L'essenza della rendita perpetua, cioè la irrepetibilità del capitale, è stabilita in vantaggio del debitore, il quale non può essere astretto a pagare il capitale, quando a norma della Legge corrisponde la rendita; non mai del creditore il quale

non può evitare al debitore che gli paghi l'importare del suo debito per conservargli l'annua rendita; tranne quando vi fosse per convenzione stabilito un periodo ne' termini che la legge permette di farlo.

Son questi i principi degl' indicati articoli della nostra ragion civile. Noi potremmo con vantaggio del nostro assunto mettere in discussione se possa risguardarsi come rendita perpetua quella rilasciata dal Governo a'suoi creditori, mentre vi è destinato un fondo ed un metodo di ammortamento per estinguerla. Tanto era lontano, quando si contrasse, il pensiere di costituire una rendita perpetua! Noi però citiamo questo fatto non pel nostro assunto, ma per premunirci alla conversione che potesse farsene, ora specialmente che corre la moda delle conversioni. Potrebbe da alcuno confondersi il patto dell'ammortamento con taluna delle condizioni che l'articolo 1783 delle Leggi Civili permette alle parti di convenire, cioè, di non redimersi la rendita prima di un termine, che non può eccedere i 10 anni; ovvero senza che ne sia anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato. Noi rispondiamo che sono eterogenee le condizioni che la legge permette di convenirsi nella costituzione della rendita perpetua, dal patto dell'ammortamento, e che le leggi eccezionali non possono estendersi dal caso espresso al caso non espresso; che un tal diritto non può derivare che dalla convenzione, mai direttamente dalla Legge, e nel titolo non è convenuta alcuna di quelle condizioni: è nondimeno proprio, non per diritto ma per fatto cui è omogenea l'equità, di ogni sistema di conversione il concedere a' possessori della rendita un periodo per determinarsi o al rimborso o alla conversione. Al-

tronde il metodo dell' ammortamento è quello al quale il Real Governo poteva obbligarsi, assegnandovi le somme di cui, misurando le sue risorse, gli conveniva assumere il pagamento. Ciò non escludeva nè esclude che, avendo a disporre di altra somma, possa impiegarla sia con lo stesso metodo dell'ammortamento, sia con altro metodo all'estinzione del suo debito. In somma il Governo può come ogni altro debitore redimere la rendita sempre che possa e creda di farlo: non può però fare a meno, quando non possa o non voglia riscattarla altrimenti, di estinguere il suo debito ammortandolo come si è obbligato. È questa la sua legale condizione.

Nè possiamo ritenere che le rendite pubbliche non presentino nè capitale nè interesse certo e determinato fra'contraenti, e che sieno l'uno e l'altro variabili secondo il prezzo corrente, per dedurne la inapplicabilità de' dettami della ragion civile. Esse hanno l'interesse certo e determinato, ch'è lo stesso titolo di rendita; hanno un capitale certo, ch'è il prezzo pel quale si è rilasciato dal Governo il titolo medesimo, ciò che vedremo meglio quando tornerà la disamina se possa redimere alla pari.

Nè dalla prerogativa di potersi liberare da' propri debiti pagandoli vi è titolo da escludere il Real Governo per la rendita costituita a vantaggio de'suoi creditori, perchè in veruna legge è scritta questa facoltà. La redimibilità delle rendite pubbliche non avea bisogno di essere stabilita con una Legge positiva; perocchè la Legge della redimibilità di ogni rendita perpetua, che ha una vita assai più lunga del Gran Libro del debito pubblico, è una legge non di precetto per dover essere ripetuta quante volte si voglia applicata, ma di principio applicabile

in tutti i casi che lo esigano. E se sotto questa legge fondamentale delle civili relazioni si è consolidato il nostro debito pubblico, non possono non considerarsi a questo applicabili i suoi dettami: di modo che il diritto a redimere la rendita rimborsandone il capitale, è essenzialmente nel Governo, come in ciascun cittadino privato. E lo sarebbe pure se i creditori si fossero obbligati di mai più ricevere il loro capitale, convenzione non avvenuta, che anzi ve n'è stata una contraria; e lo sarebbe eziandio se il Governo si fosse obbligato di mai più estinguere il suo debito, patto che sarebbe stato colpito di nullità. Questa facoltà gli deriva dal diritto comune come persona rivestita de' diritti civili, indipendentemente dal ricorso che potrebbe aversi all'interesse pubblico, cui certamente non v'ha chi osi contraddire la facoltà di riscattare un debito.

Art. 2° — *Diritto di rimborsare alla pari.*

Ed il potrà fare alla pari? Questa disamina si presenta più grave, ma non è più difficile.

È poi vero che le rendite pubbliche non hanno capitale certo e determinato dalle parti per non poter essere redente che al prezzo corrente? E sarà il prezzo corrente che determinerà il capitale del debito per cui pagasi l'annua rendita di ducati cinque?

Bisogna seguire i vari ordini de' creditori di siffatta rendita per valutare il titolo di credito di ciascuno di essi.

Un ostacolo qui si frappone. — Di chi avrem ragione in questa ricerca, de' primitivi creditori cui furono dal Governo rilasciati i titoli, o degli attuali possessori della rendita?

Non v'ha dubbio che gli attuali possessori di rendita non sono che altrettanti rappresentanti de' primitivi creditori. Nondimeno bisogna tener conto degli uni e degli altri, tantoppiù che in questa innovazione è anche dalla sua parte concorso il Real Governo, il quale vi è rimaso interessato.

Il nostro debito pubblico prende origine da due epoche egualmente triste di questo Reame, in cui il Governo fu nella necessità di contrarlo. Quello che derivava dalle innovazioni dei sistemi, e più dalle sventure che afflissero il Regno fino al 1815, fu consolidato nel 1820, prima che la catastrofe di quest'epoca fosse venuta a rendere più profonde le piaghe che non erano peranco guerite. Esso constava di creditori per vari titoli tutti egualmente giusti, ch'erano stati ammessi ad inscrivere nel così detto Gran Libro del debito pubblico, sia per effetto della legge de' 14 agosto 1806, sia dal Governo legittimo secondo i Reali Decreti de' 23 marzo e de' 5 maggio 1819 per non essere stati liquidati nel decennio della militare occupazione. È vero che le liquidazioni fatte per la legge de' 14 agosto 1806 alla ragione del 5 per 100 furono col decreto de' 12 novembre 1808 ridotte al tre per 100, come lo è altresì che non tutt'i creditori furono ammessi a liquidazione. Quì però non dobbiamo discendere nelle torbide viscere di quell'epoca per ricercare le ragioni delle sventure di cui fu feconda. Non ricorderemo la crisi cui allora soggiacquero le private fortune, nè osiam farlo del valore e delle fasi che si ebbero quelle cedole rilasciate, e come furono barattate, specialmente da coloro che, regolati da severissimo rispetto per le cose religiose, non concorsero alla compra de' così detti beni dello

Stato. Basta al nostro assunto attuale il riconoscere che quel debito di annua rendita, qualunque ne fu la ragione a chiunque vi fu ammesso, venne calcolata sul valor capitale di due 100. E ci piace ancora cennare una innegabile verità che si trae da questa dolente memoria, cioè che de' creditori di quell'epoca sono i più fortunati coloro che ritengono i titoli di rendita che inscrissero sul Gran Libro.

Il debito contratto dopo quell'epoca luttuosa fu parimenti una imperiosa esigenza della necessità e della giustizia, quella di riparare i mali materiali che n'erano derivati. Noi rifuggiamo dal portare il pensiere nella voragine orrenda de' mali morali che con l'epoche trascorse han seguìto quelle calamità; voragine in cui non più se ne raffiguravano le piaghe. E fu tale la forza di quella necessità che il Governo solo alle condizioni, comunque contenessero una enorme usura, onde i banchieri cedettero a prestarlo, potette avere il denaro. Esso non ha ricevuto ne' varî prestiti che ora 57, ora 67, ora 75 ed ora infine all'incirca duc. 90, che coacervatamente danno il capitale di duc. 70, e si è riconosciuto debitore del capitale nominale di duc. 100 per ciascun titolo di duc. 5 di annua rendita che ha rilasciato. E per l'applicazione che parci potersene ben fare a questo nuovo metodo di usura, già esteso alle contrattazioni private ed anche a quelle di commercio, noi ci ricordiamo di ritenere un bel concetto di Guy Coquille a proposito dell'espressione *per questa volta solamente* usata dalla Legge dei 3 aprile 1791, cui deve la Francia la origine dei così detti *centesimi addizionali*. Per questa sola volta diceva la Legge del 1791, ma il difficile in fatto d'imposizione, rifletteva Coquille, è d'inventarle: una volta

stabilite, il nome si può cangiare, ma l'imposizione rimane sempre la stessa. I creditori vollero assicurato un mezzo di estinzione di siffatto debito, ed il Governo si obbligò a quello dell' ammortamento. Era questo il più efficace, mediante la forza dell'interesse composto, ad estinguere il debito, impiegandovi quella somma che vi si potette destinare; la quale somma col Real decreto del 15 dicembre 1826 fu stabilita all'uno per 100, cioè ad un ducato di capitale per ogni cinque di rendita annuale, ed ha poi sofferto una riduzione pel Real Decreto dei 18 agosto 1833. Era pure il miglior mezzo di estinguere la rendita acquistandola al prezzo corrente, fino a che non avesse raggiunto il capitale nominale; per così andar rinfrancando man mano una porzione almeno di quella enorme differenza fra 'l capitale nominale del debito e l'effettivo ricevuto.

Ma dichiarati commerciabili i titoli delle rendite pubbliche; favoritone il commercio, come in esso risedesse il pubblico credito; divenuti il fomite della quanto sfrenata altrettanto ignominiosa industria, *l'agiotaggio*; circondati di una quantità di eminenti privilegi, pe' quali questa maniera d'impiegare il denaro è divenuta uno de' migliori acquisti che possa farsi, i primitivi possessori di rendita, negoziandoli come meglio loro è riuscito e sempre con vantaggio, si sono disfatti di tali titoli di rendita, e ben altri ne sono ora per la massima parte i possessori.

Questa novazione della persona del creditore non altera certamente la natura del titolo rispetto al debitore, cui è indifferente chiunque lo rappresenti. Ma il Governo che ha voluto favorire l'acquisto di questa nuova proprietà a suo carico, ha incoraggiato anzi ha indotto i comuni ed i pubblici Stabi-

limenti sotto la sua tutela a preferirla ad ogni altra. Il Governo stesso ha richiesto nelle cauzioni de'suoi contabili, ed ha preferito in quelle degl'intraprenditori per suo conto, e per tutti quelli che han dovuto assicurare una rendita, le inscrizioni sul Gran Libro. Per tutte queste rendite, le quali sono state immobilizzate, il Real Decreto del 1826 riservò non ammortizzabile la somma di 1,420,000 ducati di annua rendita.

Or venendo alla quistione se abbia il Governo il diritto di rimborsare alla pari il capitale a'possessori delle rendite pubbliche, noi, costretti a ritenerne come commerciabili i titoli, riguardiamo, come lo è nella nostra mente, inviolabile il principio costitutivo del commercio *res tanti valet quanti vendi potest*; se non che ne ricerchiamo la giusta applicazione. Ma che cosa ha mai di comune il prezzo che acquista in piazza un titolo di credito, col valore pel quale si è costituito rispetto al debitore? È ordinario nelle contrattazioni comuni ed in quelle di commercio che i titoli di credito si vendano per un prezzo diverso dal valore che rappresentano, secondo anche il capriccio di chi acquista. Può derivare un prezzo di affezione dal desiderio di perseguitare un debitore. Ma tutto questo altererà il titolo di debito? no certamente. Ci appiglieremo ad un argomento di fatto che vale a dileguare ogni dubbio. Quando il Governo rilasciò i suoi titoli di debito rappresentanti duc. 100, qualunque rendita producessero e per l'invilimento in cui caddero nella opinione pubblica si vendevano per venti ducati ed anche meno, avrebbe potuto il Governo con l'offerta reale della somma per la quale que'titoli si vendevano in piazza, estinguere il suo debito di duc. 100?

Il Governo non è adunque tenuto per la obbligazione assunta che al capitale di duc. 100 per ogni titolo di duc. 5 di annua rendita; e quando potesse e gli convenisse estinguere il suo debito pel valore onde lo ha contratto, esso non farebbe che rinunziare al doppio vantaggio che gli deriva dall'ammortamento: 1° la dilazione al pagamento; 2° il poter estinguere la rendita ad un prezzo progressivamente minore della pari, cioè rinfrancarsi in parte della differenza fra 'l valore capitale che si ricevè da' prestatori e quello nominale pel quale è obbligato. I possessori di rendita, che quasi tutti han comprato quando le rendite erano ad un corso al di sotto della pari, guadagnerebbero certamente tutto quello che potevano con l'augurio di pubbliche prosperità giustamente sperare; ed il Governo sarebbe il più leale insieme e' l più generoso debitore. Ma le umane pretensioni crescono co'vantaggi della fortuna, e gli uomini vogliono rimanere nella rete in cui caddero per necessità, quando discesi nelle sabbie se ne sollevano col bottino, e resistono a rilasciare la rete stessa di cui si sono impossessati. Il credito del Governo, la confidenza nelle sue obbligazioni, i favori onde son circondati codesti titoli, ne han fatto momentaneamente elevare nella Borsa il corso di qualche punto al di sopra della pari: a questo avvenimento è succeduta la strana pretesa la quale sfida la lealtà del Governo. Ma questo rialzamento non ha presso di noi quella base solida che sola può assicurarlo costante, il ribassamento dell' interesse corrente del denaro ad una ragione inferiore di quella delle rendite pubbliche, cioè del 5 per 100. Arriveremo la Dio mercè a quest'epoca fortunata, ce lo auguriamo al-

meno, pel movimento generale impresso alle industrie; ma per ora non ci miriamo il volto nelle acque del Tamigi, chè lo vediamo più chiaro in quelle del Sebeto! Desterebbe allora le gravi apprensioni, non il rimborso quando se ne avessero i mezzi; sibbene la dura condizione, non avendoli, o di ammortare al prezzo corrente, o di eternare nel debito, e di pagare intanto le rendite pubbliche ad una ragione superiore dell' interesse corrente del denaro. Si penserebbe allora ad uscire da quella condizione; e la stessa epoca felice ne renderebbe facili i mezzi. Agli affascinati di una momentanea fortuna facciam vaticinio che, fondata come è la loro condizione, svanirà di leggieri la illusione: ed allora essi ricondurranno le loro pretese nella linea del giusto, nè più declameranno il prezzo corrente.

In questo rimborso però vorrebbe aversi considerazione:

1° De'Comuni e de'pubblici Stabilimenti possessori di rendita. La restituzione a'medesimi del capitale dissesterebbe la loro economia, perocchè verrebbe a mancare la rendita sulla quale son calcolate le loro spese, fino a che non trovassero altro impiego sicuro dei capitali, ciò che gl'impegnerebbe in difficoltà ed incertezze. Al debito del Governo verso questi Corpi morali, instituiti nel seno dello Stato per oggetti di pubblico interesse, può applicarsi la erronea teorica del debito pubblico del signor de Mèlon: »Che i debiti dello Stato sono debiti della mano destra alla mano sinistra, il cui corpo non si trova punto indebolito, qualora abbia la copia necessaria degli umori e sappia distribuirli«. Divenuti possessori di rendita, che per altro non negoziano, giova, a nostro sentimento, non comprendere questi

titoli di rendita ne'progetti di rimborso e nè anche in quelli di conversione, come non sono compresi nei calcoli dell'ammortamento, fino a che il Governo non si sarà sdebitato verso gli altri suoi creditori; quando, sgravato del peso enorme, potrà mettere in disamina se gli convenga di ritenere come è, o immutare quello leggiero che gli rimane.

2° De'possessori di rendita immobilizzata, la quale neanche è ammortizzabile. Costoro hanno acquistato la rendita per necessità, e l'hanno acquistata al prezzo corrente. Non l'hanno negoziata, e la loro condizione si risolve in un deposito con rendita. Se quelli fra costoro che hanno comprato ad un prezzo superiore alla pari, qualora si volesse restituire il capitale della rendita, potessero avere il diritto di reclamarlo al prezzo della compra, avrebbe pure il Governo quello di rimborsare secondo lo stesso prezzo di acquisto agli altri, che han comprato ad un prezzo inferiore. In questa pretesa il Governo guadagnerebbe certamente. Ma siccome non è, almeno per ora, il caso d'immutare al sistema delle cauzioni, anzi giova alla economia dello Stato, finchè non avrà estinto il suo debito, di sostenere questa sorta di creditori, noi non ci fermiamo molto positivamente su questa ipotesi.

CAPITOLO II.

Riduzione della rendita.

Assodata adunque nel Real Governo la facoltà di rimborsare, e di rimborsare anche alla pari il capitale delle rendite pubbliche, il diritto nel medesimo di operarne con giustizia la conversione o riduzione che voglia dirsi non ammette più il menomo

dubbio. Invero il Governo, con l' offerta che fa del capitale a chi non voglia ridurre la ragione della rendita, estingue la sua primitiva obbligazione. Verso coloro che annuiscono a convertire ne contrae una seconda alle condizioni che saranno state accettate, come se essi avessero ricevuto il capitale e lo avessero riconsegnato per impiegarlo alla nuova ragione; e quivi succederebbe una novazione non della natura ma delle condizioni del contratto, per la quale novazione non è necessaria pe' progressi della ragion civile la tradizione materiale della cosa. Ma il fondamento della giustizia della conversione o riduzione delle rendite è la esistenza effettiva de' capitali per rimborsare tutti i possessori di quella quantità di rendita che vuolsi convertire, senza di che sarebbe una violenza riprovevole, una lesione funesta al credito pubblico; e lo sarebbe tantoppiù quando si confidasse il compimento di siffatta operazione alla mano del privato speculatore, la quale è sempre più grave della mano paterna del Governo.

Noi abbiamo in questa disamina seguìto la seducente supposizione, che il Governo sia nella condizione o direttamente o indirettamente di soddisfare ai possessori il capitale della loro rendita. Ma questo spettro infelicemente sparirà appena vi ci farem dappresso.

Parte Seconda

CONVENIENZA E POSSIBILITA' DI UNA CONVERSIONE, O DI ALTRA INNOVAZIONE AL SISTEMA DELLE RENDITE PUBBLICHE.

CAPITOLO PRIMO

Indole del debito pubblico, e suoi caratteri.

Chi non fu mai debitore,o chi non sente la voce di chi lo è,solo può illudersi sulla natura del debito omogenea a quella del bisogno. È desso una calamità, di cui la necessità rende fabbro quegli stesso che lo contrae, dalla quale si sente il bisogno, ma non può liberarsi,senza la forza di quegli stessi mezzi che mancavano quando si contrasse. E questa calamità non cangia d'indole per la differenza della pubblica dalla privata ragione;se nonchè il debito pubblico è una calamità pubblica, come lo è dell'uomo privato il debito privato. Che anzi il debito privato può talvolta divenire un bene, quando cioè prendendosi a prestanza il danaro a discreto interesse s'impiega con l'industria e se ne trae un profitto maggiore, mentre questo caso non può avverarsi ne'debiti dello Stato. Lungi da noi la teorica messa in campo da taluni che il debito pubblico sia un aumento di ricchezza, come il Ciel ci tenga lontani dal desiderio di divenir ricchi facendo debiti. Noi ci astenghiamo di qui rilevare i dolenti effetti materiali, morali e legali, noti ad ognuno, de'debiti privati, e cerchiamo di rassembrare i caratteri specifichi del nostro debito pubblico e'gli effetti suoi.

Debito di annua rendita costituito al 5 per 100 di valor nominale, con titoli commerciabili e circondati di rilevanti privilegi.

Questo debito come ogni altro ha per origine la necessità, Legge inflessibile che impera con una forza alla quale non può resistersi! Noi abbiamo veduto in quale trista condizione fu il Governo quando lo contrasse, e la dura legge che gli fu imposta e che pur dovette accettare. Nondimeno esso deve sostenere le obbligazioni contratte: deve corrispondere l'importare dell'annua rendita che tra la inscritta e'l debito di lire sterline, secondo la posizione del 1 gennaio 1836, ammonta a ducati 4,857,416, e deve estinguerne la somma ammortizzabile co' ducati 700 mila annui destinati al suo ammortamento, i quali con l'aumento progressivo del capitale delle rendite ammortate, cioè con l'interesse composto (salvi i vantaggi che può ottenere dal corso delle rendite) estingueranno l'intero debito ammortizzabile fra anni 34 a contare dall'anno corrente. È questa la legge che il Governo stesso s'impone; è questo adempimento il miglior presidio del credito pubblico.

Sin qui gli effetti necessari del titolo di debito, che corrispondono alla doppia obbligazione derivante da ciascun debito a qualunque ragione contratto, cioè di contribuire gl'interessi convenuti e di pagare il capitale, la cui estinzione è agevolata dal metodo dell'ammortamento: sin qui la necessità e la giustizia.

Ma noi troviamo altra serie di mali speciali del nostro debito pubblico, ed una gran parte è derivata da errori, da illusioni.

L'importare di questa annua rendita che si paga

non è già il prodotto de' capitali che costituiscono il debito pubblico; perocchè questi non sono riproduttivamente impiegati, ma furon destinati ad estinguere altre obbligazioni del Governo, e più non esistono. È sibbene un peso a carico dello Stato, che assorbisce pressocchè la quinta parte della sua rendita annuale, la quale, se questo non esistesse, o non sarebbe gravata su'contribuenti, o sarebbe impiegata in altre opere di positiva utilità pubblica. Fino a che non si è acquistata confidenza nella sicurezza delle obbligazioni del Governo i fondi pubblici sono stati una proprietà incerta e vacillante; ma dopo che questi per l'interesse di tutte le nazioni son divenuti cosmopoliti, quegli stessi mezzi di cui il Governo si è valso per favorirne il credito gli han renduti una proprietà privilegiata e per mille titoli fatalmente più gradita.

Ducati cinque di annua rendita che, per l'acquisto al prezzo corrente, può rivenire al 6 7 8 e fino al 9 per 100, sono una bella ragione d'impiego de' capitali; sono una rendita ben costituita specialmente per esserne assicurato il pagamento alle rispettive scadenze, senza esporre i capitali a'rischi del commercio, dove nè anche si troverebbe sì volentieri questa ragione certa. Arroge la disponibilità del capitale, ed il mezzo facile di realizzarlo, mediante un cenno della propria volontà, senza pagamento di dritti, e senza l'intervento di complicati atti e di formole legali. Nè questo è tutto: le rendite pubbliche sono la sola proprietà non soggetta ad alcuna pubblica imposizione; non lo sono al diritto comune in quanto alle azioni de'creditori, di modo che si prestano anche a salvaguardia delle frodi; non lo sono al timore di casi fortuiti

o d'imprevisti accidenti, cui van soggette le altre proprietà de'cittadini; ma la prerogativa che primeggia sulle altre attrattive, si è le speculazioni ed il gioco di azzardo al quale si prestano, e che alimentano la seducente passione di farsi ricco senza fatiga; passione in cui, lo direm con franchezza, vediamo tratta la gente che per ogni altro riguardo c'inspira rispetto.

Ma questa preeminenza acquistata dalle rendite pubbliche sulle altre proprietà cittadine, materialmente utile all'interesse privato, è trista alla pubblica economia. Appunto per essere tanto bella questa proprietà se ne preferisce l'acquisto, ma tutt'i suoi privilegi non le fan cangiar di natura: esse sono una proprietà sterile; ed il male consiste nell'aver reso utile all'uomo privato una sterile proprietà a danno della riproduttiva. Abbiam noi inteso da' più sensati proprietari ripetere i voti di poter vendere a giusta ragione i più decorati palagi, le ville più amene, i terreni più fertili, che altra volta formavano le loro delizie come le loro speranze, per acquistarne rendite pubbliche, ed assicurare la fortuna della loro famiglia incerta e vacillante nelle pietre e ne' terreni.

E qui cade in acconcio portare alcuna riflessione sull'acquisto promosso di tali rendite per parte dei pubblici Stabilimenti. Alla loro economia giova certamente a preferenza l'acquisto di esse e per la sicurezza e per la ragione dell'impiego, come al Governo pur conviene di corrispondere siffatta rendita, piuttosto che ad altri, agli Stabilimenti sotto la sua tutela: perocchè la cosa si riduce a mettere a carico dello Stato una parte della dotazione di queste amministrazioni, sgravandolo di altri debiti verso

i privati. Meritano quindi comento a nostro parere gli atti pe'quali si è permesso di affrancare ogni canone o altra rendita dovuta a'Comuni ed agli Stabilimenti pubblici mediante rendite inscritte, come il simile impiego promosso de'capitali che i medesimi in qualunque modo possano aver disponibili. Non possiamo similmente comentare quell' atto, che per buona ventura ebbe brevissima vita, onde fu esplicitamente permesso l' acquisto contro rendita inscritta de'fondi appartenenti agli stessi Corpi morali. Le triste conseguenze che ne sarebbero derivate all'economia di queste amministrazioni furono saggiamente prevedute dal Real Governo quando un tale atto fu rivocato, per non esser necessario il rilevarle.

Ma rimettiamoci sul cammino. Le proprietà fondiarie sono state neglette perchè non offrono nè la eguale sicurezza, nè lo stesso prodotto senza fatica; ed i capitali che corron dietro a questa nuova maniera d'impiego a preferenza fan risentire la mancanza del numerario all'agricoltura alle arti al commercio, alla industria in generale: ha dessa infievolito il caro sentimento che attaccava ad ogni altra proprietà, ha isterilito le sorgenti della pubblica ricchezza.

E, fra le altre cause d'invilimento delle nostre industrie, chi oserà non ammettere con noi e'l possesso e 'l commercio delle rendite pubbliche?

Il possesso e 'l commercio di questa maniera di rendite han fatto sorgere non meno una nuova classe di proprietari oziosi, ma una industria che noi affermiamo sterile ed anche riprovevole. I suoi possessori sono alla società meno utili che i proprietari oziosi di beni stabili: la rendita

di costoro è tratta da una proprietà che coltivata da altri offre pane a chi v'impiega l'industria, mentre la rendita di questa nuova casta è tratta dalle imposizioni pubbliche a carico de'contribuenti. La industria impiegata sopra qualunque essere della natura è la base della pubblica prosperità: la industria sulle rendite, l'agiotaggio, non è, a nostro sentire, che l'ingegno dell'uomo impiegato a rigiri per ispogliare chi è men destro. E che diremo di coloro che vi si gettano senza capitali, il cui negozio sulle differenze, comunque simulato, si riduce ad un giuoco di azzardo, ad una scommessa, che spesso non hanno nè pure il mezzo di sostenere? Che diremo dell'adescamento che si offre alla gioventù, in una scuola d'immoralità e di destrezza, dalla quale non si esce che dopo perdite per pruova, le quali si fan sperare con usura compensate nella carriera? Il noviziato di questa carriera c'inspira l'idea di un paragone che per esser troppo degradante non osiam profferirlo: la costanza ne'duri esperimenti n'è la lezione pratica; e le perdite convertite in multa sono la pena a chi per non poterli reggere deve sciogliersi da'voti. I difetti rilevati nell'industria delle rendite pubbliche, sono fatalmente comuni alle altre negoziazioni che si eseguono nella Borsa, precise a quelle su'grani. E questi effetti delle rendite pubbliche alla industria ed alla morale parlano al nostro cuore più vivamente di ogni altro sentimento: ed ahi che questo sospiro divenisse una speranza e poi fosse compiuta! ahi potessero i capitali impiegati nell'acquisto di questa nuova proprietà essere restituiti ad animare le utili industrie! Nè in questo lavoro han posto di considerazione que'capitalisti che non trovano ove impiegare i lo-

ro capitali; nè deve qui aversene di que' proprietari di rendite pubbliche a'quali il Governo restituisse i capitali della loro rendita, e che non rinvenissero dove impiegarli. E che? il Governo delle civili Società ha pur l'obbligo d'impiegare ai cittadini i loro capitali, per mantenerli in una vita oziosa?, e d'impiegarli con se stesso, mentre s'interdice ogni industria? Questa teorica è per noi assolutamente nuova: i capitali divengono produttivi con l'industria, e questa debb'essere il fatto dell'uomo privato sotto la protezione del Real Governo. Nè poi è vero che non vi sia dove impiegare utilmente il denaro: anzi per noi sta che il nostro Paese è uno di quelli che nello stato attuale d'incivilimento di Europa presenta maggiori risorse all'industria. Ma come non è quì proposito di discorrere le nostre industrie ed i mezzi di migliorarle, nè tampoco quelli co' quali potrebbe il Governo animarle e rendere più facile e sicuro l'impiego del numerario; così, sospirando una combinazione felice dei capitali con l'industria animata dalla fiaccola della buona fede, ci limitiamo ad affermare che non è col Governo, il quale non esercita industrie, che debbono impiegarsi i capitali; e che l'impiego che se ne fa in acquisto di rendite pubbliche è una necessità non un bene; e durerà fino a che questa necessità sarà inflessibile.

CAPITOLO II

Estinzione del debito pubblico.

E s'è così, chi oserà contraddirci che il vedere estinto il debito pubblico sia un desiderio ben nato, e che sia lecito vagheggiarlo quando abbiam

tanto ancora vagheggiata la ipotesi di poter rimborsare il capitale della rendita?

Il mezzo stabilito per siffatta estinzione è quello dell'ammortamento, che la scienza della finanza deve al ministero di Roberto Walpole in Inghilterra. L'impiego a moltiplico di un capitale col suo interesse composto, in che consiste questo metodo, estingue a rigor di calcolo il debito in una terza parte del tempo che vi s'impiegherebbe destinandovi la somma stessa senza l'interesse composto. E noi abbiam di sopra indicato in quanto tempo con la somma assegnata al suo ammortamento il nostro debito pubblico sarà estinto. Il non aver potuto assegnare un capitale maggiore a siffatto ammortamento rimanda ad un'epoca alquanto lontana il veder compiuto questo bene; e siccome la brevità de'mali è anch'essa un bene o almeno un sollievo a'mali gravi, così perchè non dev'esser lecito, specialmente a quelli cui la speranza di questo giorno lotta con l'età, di augurarsi ed anche di ricercare un mezzo di estinguere in minor tempo il debito medesimo? Gioverebbe fors'anche nazionalizzarlo; comunque noi non siam troppo presi dal timore che rappresentata dagli stranieri la massima parte delle pubbliche rendite esca dal Regno il numerario: perocchè il numerario d'ordinario non esce materialmente dal Regno, dopo che il sistema de'cambi ha preso il luogo del trasporto incomodo e malsicuro del numerario, perocchè la uscita del numerario dal Regno non deve gran fatto spaventarci, quando dopo gli esaurimenti sofferti nelle passate epoche ve ne esiste ancora. Ma esce dal Regno una quantità di valori senza rimborso; ma la condizione del Governo de-

bitore verso gli stranieri non giova nè alla sua politica nè alla sua economia: influisce solo a sostenere il preteso suo credito nella Borsa ad alimentare l'agiotaggio. Il credito pubblico però non risiede nella Borsa; ed il nazionalizzare le rendite servirebbe per lo meno a frenare l'agiotaggio, il quale riposa in gran parte sulla corrispondenza con l'amministrazione de'cuponi delle nostre rendite che pagansi a Parigi.

La estinsione del debito pubblico è adunque una bella speranza: la difficoltà consiste nel trovarne il mezzo, nel mandarlo ad esecuzione. Noi non ci crediamo autorizzati neanco a studiarvi; ma abbiam per fermo che il Governo potrebbe utilmente applicarsi a questa ricerca: sennonchè vuol essersi cauto (perocchè nelle mani del Governo è una latitudine la quale può essere pericolosamente impiegata) che questo mezzo non sia l'occasione di mali forse anche maggiori.

E qui ci torna opportuna occasione di dichiarare che, per quanto facciam plauso al moltiplico con l'interesse composto impiegato ad estinguere il debito pubblico, non rimanendo mai vistose somme per lungo tratto nella così detta Cassa di Ammortizzazione, tanto questa stessa instituzione, quando s'impinguasse di più cespiti, quando vi rimanessero stazionari i capitali, quando essa fosse diretta dal Governo ad altro scopo, come a riserbar mezzi per bisogni straordinari dello Stato, diverrebbe fatale alla industria ed alla pubblica fortuna.

CPITOL O III

Riduzione o conversione delle rendite pubbliche.

La estinzione del debito pubblico è incontrastabilmente un bene; il vederla più prestamente compiuta sarebbe un vantaggio. E cosa diremo della conversione o riduzione delle rendite pubbliche?

Noi non osiam contraddire, nè crediamo vi sia chi ardisca farlo, che la riduzione di un debito sia un bene. È egualmente un bene per un debitore e la riduzione del capitale del suo debito e quella degl'interessi che paga sul capitale stesso. Quale di questi due vantaggi reali meglio convenga, nella possibilità di conseguire l' uno o l' altro, sarebbe questo il prodotto di un calcolo positivo delle circostanze che concorrono nel debito e dei risultamenti dell'uno o l' altro espediente. Certa cosa è che, a parità di circostanze, giova meglio ridurre il capitale del debito che l'annua rendita che se ne paga, perocchè dalla riduzione del capitale hassi insieme quella della proporzionata annua rendita, mentre nella riduzione della rendita il capitale del debito rimane sempre lo stesso.

Ma può ottenersi, e con qual mezzo una riduzione del debito di annua rendita?

I difensori della conversione ci dicono che quando il corso delle rendite ha oltrepassato la pari, la conversione o riduzione diviene un espediente di necessità pel Governo: 1° Perchè trovasi stretto nella condizione o di sospendere l'ammortamento e quindi l'estinzione progressiva del debito, o di continuarlo ricomprando al di là della pari quella ren-

dita che ha il diritto di estinguere alla pari. 2° Perchè essendo questo rialzamento il termometro del corso dell'interesse, il Governo paga la rendita, ed offre un mezzo d'impiego de'capitali ad una ragione superiore di quella che si stabilisce nelle contrattazioni ordinarie ed in quelle di commercio.

Queste riflessioni sono invero seducenti; ma vediamone l'applicazione. Una riduzione effettiva ed utile potrebbe aver luogo quando realmente si trovassero, o nel Regno o dallo straniero, i capitali necessari a siffatta operazione ad un interesse minore della ragione per la quale son costituite le rendite pubbliche; sia che dovesse il Governo contrarre direttamente un novello impronto a ragione più moderata del 5 per 100, e col capitale di questo debito estinguere il primitivo; sia che i Banchieri che ne hanno presentato il progetto, tenendo a loro disposizione sufficienti capitali da poterli impiegare alla ragione per la quale si offrono di convertire i titoli delle rendite pubbliche, volessero impegnarsi in questa operazione, e ricevere oltre l'interesse convenuto un premio dal prodotto calcolato della conversione.

Semplicissima e giusta sarebbe la riduzione della rendita stabilita su queste basi, cioè dalla sua attuale ragione a quella per la quale si potesse contrarre il nuovo debito, supponiamo al 3 per 100; perocchè o i possessori di rendita preferissero di essere rimborsati alla pari, ed allora lo Stato estinguerebbe la rendita al 5 con gli attuali possessori, e contrarrebbe il debito al 3 per 100; o preferissero di rimanere possessori della rendita al 3, ed il Governo vedrebbe egualmente ridotto il suo debito di annua rendita.

Ma la semplicità di questa operazione suppone due fatti egualmente inesistenti. 1° La disponibilità ben garantita, ossia la esistenza positiva di tanti capitali quanti sarebbero necessari a rimborsare i possessori della rendita, nel caso (di cui i difenori della conversione non osano negare la possibilità, e noi affermiamo la certezza) non preferissero di convertire i loro titoli alla nuova ragione e l'obbligo di chi li presta di così impiegarli. Solo la esistenza, e lo abbiam veduto, di questi capitali può rendere giusta la conversione, e senza di essa sarebbe una violenza, scuoterebbe il pubblico credito. 2° La mancanza a'capitalisti del mezzo come impiegare i loro capitali ad una ragione migliore di quella per la quale l'offrissero al Governo per la conversione. E se essi si rivolgono a questo suolo diletto, possiam noi, senza correr la taccia d'ignorare la condizione economica del paese in cui siam nati, ritenere che non vi trovino dove meglio impiegare i loro capitali, precise quando vi associino l'industria, precise quando per averne considerevoli possono dedicarsi ad imprese generose.

Nella inesistenza di questi due estremi, cioè fino a che non arriverà quell'epoca felice in cui l'abbondanza de'capitali, che non abbiano altro miglior impiego, li farà trovare realmente al Governo per poter contrarre un nuovo debito ad una ragione più mite per estinguer quello di cui è gravato ad una ragione più forte, noi potremmo bellamente escludere ogni progetto di conversione, senza darci neanco la pena di prenderlo in esame. Ogni progetto, ogni metodo di conversione che non riposi su questi principi semplici deve assolutamente contenere il mistero di una speculazione, la quale de-

v'essere certamente grave a qualcuno; e lo sia al Governo, lo sia a'possessori di rendita, debb'essere egualmente esclusa, perchè il Governo deve tutelare insieme i suoi interessi e quelli di costoro, perchè sulla sua condizione non si ammettono speculazioni.

Se noi avessimo sott'occhio i progetti presentati, e ci fosse lecito di entrare nella loro disamina, mentre il Governo se ne occupa, forse non ci sarebbe difficile di scovrire la lepre che vi giace certamente. Nondimeno non riposando essi sulle basi da noi indicate, che sole possono determinare la convenienza della riduzione, cioè senza aumento del capitale del debito, e col rimborso effettivo a coloro che non volessero convertire i titoli della rendita, noi cercheremo d'indagare sopra quali altre basi la conversione può essere stabilita e quali possono esserne gli effetti.

Ogni altro metodo di conversione, qualunque differenza specifica possa presentare, include essenzialmente un accrescimento del capitale del debito. Questo difetto era l'intrinseco de'progetti dal Conte Villèle sottomessi alle Camere in Francia nel 1824 e nel 1825, e che formarono il soggetto delle più animate come delle più profonde discussioni. La nuova rendita di ducati 3, calcolata sul capitale di ducati 75, includeva l'effettiva riduzione della rendita dal 5 al 4 per cento e l'aumento di duc. 25 sopra ogni cento del debito capitale. Noi riputiamo che sia il metodo stesso che or si presenta sotto il titolo di conversione del 5 al 4 con la forma del 3; comunque questo piano di conversione sia il meno grave, comunque le condizioni de'progetti presentati par che sieno assai più onerose.

Noi (escludendo nell'interesse della conversione, quando dovesse farvisi luogo, la facoltà a'proprietarî di conservare gl'interessi attuali; facoltà non necessaria quando si offre il rimborso effettivo, e che d'altronde paralizzerebbe gli effetti della conversione.) delle molte cose dette nelle discussioni di questo metodo ne ritenghiamo tre sole che sembranci le assorbenti.

1° L'accrescimento del capitale del debito.

2° La lentezza dell'ammortamento.

3° L'alimento dell'agiotaggio.

1° I difensori della conversione han reso l'aumento di capitale un Proteo, e lo presentano or per una or per un'altra faccia secondocchè si volgono da questo o da quel lato. Mentre lo richieggono, mentre lo fan valere presso i possessori di rendita, lo presentano al Governo come un problema di assai difficile soluzione, e rasserenano sulle fasi del commercio le gravi apprensioni che esso gli desta. Dicono che, dipendendo il prezzo de' titoli delle rendite pubbliche dal corso, fino a che questo non si eleva sul prezzo pe 'l quale i titoli sono stati emessi, non si risente dal Governo l'accrescimento del capitale, che anzi può avervi un benefizio quando il corso declinasse da quel prezzo; che se, durante il periodo da impiegarsi alla ricompra col metodo dell'ammortamento, il corso medio delle rendite non oltrepassa il prezzo primitivo, l'accrescimento del capitale del debito diventa efimero. Questo ragionamento è brillante; ma il ragionare vuol esser solido anzicchè specioso.

Noi troviamo che per la conversione con aumento di capitale il Governo: 1° Si stringe nella condizione di non poter più esercitare il diritto di

rimborso, e quindi di rinunciare a quello di estinguere il suo debito quando il possa, senza sborsare un capitale secondo si sarà stabilito maggiore del debito pel quale ha rilasciato i titoli di obbligazione. 2° Ritorna nella condizione che gli fu altra volta una dura necessità, e dalla quale si è liberato mediante immensi sacrifici, cioè ritorna ad essere debitore di ciò che non ha ricevuto, e così si perpetuerà in questa condizione, e si farà assorbire le sue risorse da queste differenze. Esso ricevè, come abbiam notato, nel convenire i suoi ultimi debiti una somma variamente minore, dichiarandosi debitore di ducati 100 per ogni titolo di ducati 5 di rendita rilasciato. Ora che nel corso le rendite pubbliche han raggiunto ed oltrepassata la pari, di modo che si è realizzato in tutta la sua integrità il debito per la somma nominale, onde il Governo (riserbandosi l'incerto vantaggio che potrà ottenere dal corso) fa i suoi calcoli sulla pari del debito, il Governo stesso ritorna da capo a contrarre un debito per una somma maggiore ricevendone una assai minore? 3° Dovrà interdirsi di procedere ad altra riduzione della rendita, cioè obbligarsi a pagare il 4 per 100 a quanto riviene la rendita convertita, senza poter profittare del ribassamento che può fare l'interesse, se prima questo non perviene ad una meta inferiore del 3 per 100. E pure i difensori della conversione affermano giusto che il Governo assicuri a' creditori l'interesse al 4 per un tempo in cui il corso dell'interesse del denaro sarà minore! Alla discussione se convenga ridurre la ragione della rendita, aumentando il capitale del debito, dovrebbe preceder quella che calcolando su di un tristo avvenire, calcolo che non è permesso, facesse

decidere che non convenga mai più estinguere il debito capitale. Ma le nostre speranze come i nostri tentativi vogliono essere rivolti alla estinzione o anche alla riduzione effettiva del debito, non mai ad aumentarlo o renderlo perpetuo.

Che se anche voglia prevedersi il tristo avvenimento, che Dio tenga da noi lontano, in cui il Governo fosse obbligato a contrarre un nuovo debito, gioverà certamente meglio, seppure questa circostanza potrà influire in un momento di violento bisogno, per proccurare migliori condizioni, il trovarsi di avere estinto o minorato il suo debito attuale: comunque a taluno piaccia affermare che alla condizione de'Governi per gli straordinari bisogni convenga rendere perpetuo il debito pubblico; quasi che il debito presente, o il rimettere in circolazione chi sa a qual prezzo le rendite ammortate (ciò che per altro non può farsi senza violare la garantia e le forme dell'ammortamento) possa provvedere a'bisogni futuri.

2° Nell'ammortamento due effetti debbono attendersi dalla conversione delle rendite, il primo di una misura eventuale, l'altro di una misura certa.

Il primo che, elevandosi il corso delle rendite al di sopra del valore pel quale sono state emesse, il Governo debba ricomprare sopra la seconda differenza di capitale a suo danno. Ci si risponde che il contratto è essenzialmente aleatorio, perchè deve prestarsi alle variazioni del credito sul quale è fondato, e quindi l'evento può essere favorevole sì ai prestatori come al Governo. Ma le probabilità non han forse i loro calcoli? Ed a favore di chi pende la lance? Noi affermiamo che pende a favore de'prestatori: lo crediamo per la felice ten-

denza che hanno i capitali, pel movimento impresso alle industrie e per la loro quantità che non trova impiego, a diminuirsene generalmente l'interesse; lo crediamo pel credito acquistato dalle obbligazioni contratte dal Governo, e pe' privilegi onde sono rivestiti i titoli delle rendite pubbliche; lo crediamo più fermamente perchè la differenza da 75 a 100, che costituisce l'elemento di questo commercio e del gioco di borsa, è tutta in favore del commercio stesso, e sol che il Governo sia fedele nelle sue obbligazioni, i titoli del 3 al 75 si vedranno rialzare il giorno stesso in cui saranno emessi; e lo crediamo con gli stessi banchieri che su questa nuova differenza calcolando (ed i difensori della conversione trovano pur giusti questi calcoli) richiedono l' obbligo forzoso dell' ammortamento per parte del Governo, su di che ci faremo ancor meglio intendere.

Il secondo si è che con la riduzione della rendita vien diminuito il capitale del moltiplico, e però rendesi più lenta l'azione dell' ammortamento; cioè con la stessa somma si estinguerà una rendita minore. Questa verità incontrastabile, conseguenza legittima del meccanismo dell' ammortamento della rendita, non ha bisogno di comento per essere di per se evidente, per essere stata solennemente riconosciuta nelle discussioni, che hanno impegnati i più begl' ingegni dell' Inghilterra e della Francia.

3° L' agiotaggio è l' achille della conversione. Noi abbiam veduto in che consiste e quanto si è estesa questa industria, e come la mobilità delle rendite pubbliche ed i difetti introdotti nella loro negoziazione ne sono l'elemento e l'occasione. Il mistero de' progetti di conversione, a nostro parere,

sta in questo, che trovando il suo spazio l'agiotaggio nella differenza fra la somma che si riceve nell'emettere il titolo di rendita, e quella cui si ha dritto nel rimborso, raggiunta la meta della pari, questo commercio rimane indebolito, e quasi spento: i banchieri ne ricercano un nuovo elemento nella costituzione di un'altra differenza negoziabile.. L'agiotaggio acquista poi certamente grande attività (e ne convengono gli stessi difensori della conversione) ne'momenti della riduzione delle rendite, specialmente in quelli in cui le diverse opinioni invaderanno gli animi de' suoi possessori. Ma ciò che vi è più a temere si è che la rendita cada per la massima parte nelle mani de'Banchieri esteri, comunque già una gran porzione non è nazionale. Allora, divenuti essi i regoli del corso della borsa e delle corrispondenze onde deriva, il credito del Governo come la fortuna pubblica saran messe all'arbitrio della loro volontà e delle loro convenienze.

A fronte di tutti questi svantaggi si presenta l'unico benefizio che deriva al Governo dalla conversione, la riduzione di un quinto della somma che paga pel debito dell' annua rendita Fatta da questa somma la detrazione di ciò che si esige da' Banchieri per premio dell'operazione, bisognerebbe istituire un calcolo del prodotto effettivo di siffatta riduzione, e degli svantaggi della conversione. Instituendolo materiale sul solo aumento di capitale, noi troviamo ch'è questo senza misura più grave, che non è utile il benefizio della riduzione. D'altronde si giungesse anche, ciò che non è possibile, a portare l'equilibrio nelle due lance, non si può senza il calcolo di un beneficio positivo intraprendere una operazione di finanza, in cui d'al-

tra parte è compromesso il credito e la pubblica fortuna.

Noi siamo stati sobri in questa esposizione per non ripetere le sagaci osservazioni ed i felici calcoli co' quali queste varie disamine sono state già esaurite. Ci basta poter concludere che l'epoca di una utile conversione non può esser che quella in cui potranno esplicitamente aversi i capitali necessari ad una ragione inferiore di quella per la quale sono costituite le rendite pubbliche; e che ogni conversione che non poggi su'semplici principi da noi indicati non è conveniente agli interessi del Governo, nè a quelli dell'industria. E chiudiamo questa parte ripetendo ciò che diceva il Ministro dell'Interno in Francia alle Camere nelle ultime discussioni. Se domandate 4 per 100 (mentre il 4 per 100 quivi era al 102) a 100, voi non l'otterrete. Vi si dice: dateci invece 3 per 100 con l'interesse del 4, emettendo i titoli di rendita al 75, e noi vi consentiremo; vale a dire che si vuole dai prestatori non l'interesse al 4 per 100; ma un alimento all'agiotaggio, ed il gran benefizio del 25, o anche di più, per 100 a carico del Governo sul quale possa negoziarsi.

Rimane nondimeno intatta la prima considerazione sulla quale ragionasi la conversione, cioè che oltrepassata la pari (caso già verificato presso di noi) diviene imbarazzante pel Governo l'ammortamento. Questo rialzamento, lo abbiam detto e lo ripetiamo, presso di noi è momentaneo, è sostenuto da artifizi di borsa; e se qualche cosa di positivo lo alimenta, si è la massa di privilegi di cui sono circondati i titoli di rendita: non deriva già da quel fatto che solo può renderlo permanente, dal ribasso dell'interesse del denaro.

Il dilemma nel quale ci troveremo è sempre questo. O il rialzamento come è, non poggiando su certa base, sarà momentaneo, ed il Governo potrà sospendere momentaneamente l'ammortamento fino a che le rendite non ritorneranno alla pari, quando potrà ricominciarlo, impiegandone intanto, ove il creda, altrimenti i fondi nelle sue stesse institutuzioni. O il rialzamento è o diverrà stabile, cioè o che noi, essendoci ingannati, sarem convinti che possano nel momento realmente aversi de' capitali per eseguire la conversione ad un interesse al di sotto del 5 per 100, o di breve si verificherà questo caso; e si troverà in questa felice condizione il mezzo semplice e leale di ridurre senza rischi le rendite pubbliche.

CAPITOLO IV.

Repressione dell' agiotaggio

Ma fino a che non avrassi il mezzo di estinguere in minor tempo il debito pubblico, o quello di ridurre, ma realmente, la ragione della rendita, potrebbe portarsi alcuna utile innovazione al sistema attuale delle nostre pubbliche rendite? Per noi sta il sì; e crediamo che possa eseguirsi ritenendo tutto ciò ch' è necessità, del debito ed escludendo la parte di abuso. Siam compiaciuti invero della quistione messa in campo dalla Consulta del Regno, se i Reali Decreti de' 14 maggio e 18 dicembre 1824 parlino di compre-vendite effettive, o ammettano contratti sulle differenze de' prezzi, se abbiano oppur no derogato all'art. 1837 delle LL. cc. che non accorda azione pe' debiti di giuochi o di scommesse; e lo siamo molto più dello spirito

ond'è derivata questa disamina. Essa ci prova evidentemente che la Consulta abbia con sagacia riconosciuto nei giuochi di borsa il vero abuso che si fa del commercio delle rendite pubbliche. Noi non osiamo esprimere opinione su questa disamina, comunque i termini de' suddetti Reali Decreti sembrino abbastanza chiari per deciderla. Ci limitiamo a risguardarla troppo interessante al Governo per la sua condizione di debitore e pel suo credito, all'ordine pubblico pe'rapidi sconvolgimenti delle fortune, alla economia ed alla morale per la gente che richiama, la quale potrebbe altrove con pubblico e privato vantaggio impiegare le sue facoltà e la sua industria. Ci limitiamo a ricordare l' Ordine emanato dal Re di Prussia il 1 febbraio di questo anno, dopo le gravi perdite sofferte da'suoi sudditi per la riduzione degli effetti pubblici spagnuoli : noi riputiamo commendevole e giusto, a traverso di chi pensa il contrario, l'aver dichiarato legittimi que' contratti consumati da ambe le parti con la tradizione vicendevole dell'effetto e del prezzo, e negata ogni azione legale alle compre-vendite che mancassero di questi due elementi. Inviolabile è certamente l'esercizio del diritto di proprietà anche negli abusi che può farsene, fino a che questi non divengon reati; ma i giuochi e le scommesse non debbono essere sostenuti da azioni legali, ma coloro, pe'quali non debbe aversi riguardo al dritto di proprietà, cioè che non possono eseguire compre-vendite effettive, vogliono essere esclusi da tal commercio, nè debbono trovarvi il mezzo delle vendite a termine o in liquidazione.

CONCLUSIONE

Riducendo in breve le cose fin qui dette; e riducendole col metodo che avremmo adottato nell'esporle, se la occasione del lavoro non avesse richiesto quello che abbiamo seguito, noi concludiamo:

Che il debito pubblico è assolutamente una calamità, mancando in esso quel fondamento unico che può far divenire il debito un bene, cioè il renderne con l'industria riproduttivo il capitale; che anzi è una calamità pubblica tanto maggiore per quanto i titoli di rendita, onde acquistassero credito, sono stati circondati di privilegi, e pe'difetti introdotti nel loro commercio; che questo male pubblico ha origine ed è alimentato dalla necessità, e bisogna sorbirlo finchè questa necessità resisterà a'mezzi che si tenteranno di vincerla realmente.

Che il metodo dell'ammortamento, per l'azione del moltiplico con l'interesse composto, è il migliore che poteva adottarsi per estinguere nel più breve tempo il debito; è il più conveniente cui poteva il Governo ricorrere nella condizione in cui era. L'averlo però adottato non esclude che possa con maggiori capitali rendersene più attiva l'azione, o appigliarsi ad altro metodo per estinguere o ridurre il debito.

Che tanto la più celere estinzione del debito capitale, quanto la riduzione della rendita ossia degl'interessi è incontrastabilmente un bene; ma che non conviene eseguire quest'ultima operazione con aumento del debito capitale, non conviene costituire una nuova differenza in più del ricevuto a carico dello Stato, un nuovo alimento all'agiotaggio.

Che quando si avessero i mezzi di eseguire realmente l'una o l'altra operazione, il Governo ha bene il dritto di rimborsare alla pari a'possessori il capitale della rendita, ed anche quello di ridurre la rendita stessa, quando offra l'effettivo rimborso.

Che infine il Real Governo nella necessaria condizione di non potere nè più prestamente estinguere nè ridurre realmente il debito, fino a che non avrà il mezzo positivo di farlo, giova riparare almeno a ciò che si presta a questa possibilità, ed è reclamato da ragione non men forte, agli abusi introdotti nel commercio delle rendite pubbliche.

Ed un bene reale a nostro credere anche senza estinguere o ridurre il debito, ciò che non va fatto per misura forzata, può derivare dalle discussioni cui i progetti presentati han dato occasione; quando dalla disamina de'progetti stessi, rimandando al tempo in cui si sarà in istato di sostenerla la lotta con la necessità, si discendesse alla ricerca de' veri difetti che sono nel sistema e di quelli che si sono introdotti nel commercio delle rendite pubbliche; non che de' mezzi moderati sulla giustizia che sieno atti a reprimerli. E nel concepirne la possibilità e 'l desiderio, noi riguardiamo questo bene di una importanza che, calcolata sotto i vari suoi rapporti, gioverà certamente alla cosa pubblica assai meglio della riduzione de' titoli di rendita nel modo come si è progettata; e ne facciamo l'augurio al paese in cui viviamo, il quale per essere suscettibile di grandi miglioramenti e per la prosperità che gli arride ci riscalda il petto di tenerezza.

FINE.